



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

INDICAZIONI PER ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Ispettrice
Teresa Periti
2024-2025



Bisogni educativi speciali

Piano
Educativo
Individualizzato

Studenti/sse con disabilità
Certificata
Fascia A

Disabilità
intellettiva

Disabilità
motoria

Disabilità
sensoriale

Pluri
disabilità

Disturbi
Neuro-
psichiatrici

Piano
Educativo
Personalizzato

Studenti/sse con disturbi
specifici di apprendimento
DSA certificati
Fascia B

Dislessia
evolutiva

Disortografia

Disgrafia

Discalculia

Piano
Didattico
Personalizzato

Studenti/sse con altri
bisogni
educativi speciali
Fascia C

alunni/e con
svantaggio
socio
economico

alunni/e con
svantaggio
socio
culturale

Altre
tipologie
di
disturbo

Fascia A

D.lgs. Art 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità' sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

D.lgs. Art 20

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potra' assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

D.lgs. Art 20

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

O.M 67/2025 art 24

- Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame**, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) (art. 24 c. 1)
- Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Le prove d'esame, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

- Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, **la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto** dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe. (art. 24 c. 4)
- *C. 5 candidati non vedenti ... prove Braille ... o con diversi supporti... plico particolare come per i ricoverati e/o reclusi ... c.6*
- La commissione può assegnare **un tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni
- Le commissioni **adattano**, ove necessario, al PEI **le griglie** di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A. (art. 24 c. 8)

ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, è rilasciato **l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. **Il punteggio complessivo** delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo **"Commissione web"** o, **in alternativa, determinato proporzionalmente**.

- Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. (art. 24 c. 9)
- Agli studenti **ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme** alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, **a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale**, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della **votazione riferita al PEI**. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni **di cui all'articolo 11**.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.24 PROVE SCRITTE

Attenzione agli aspetti emotivi, affettivi, relazionali, sociali

DIFFERENZIATE

Decise sulla progettazione del PEI

Modalità di valutazione

Ottiene certificato di Crediti formativi

Può non presentarsi all'esame

Può fare una o più prove



ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.24 PROVE SCRITTE

Attenzione agli
aspetti
emotivi, affettivi,
relazionali, sociali

**DIFFERENZIATE
CON VALORE DI
EQUIPOLLENZA**

Progettazione personalizzata
del PEI

Modalità di valutazione
Griglie specifiche

Ottiene il Diploma

Tempi più lunghi

Sostenere tutte le prove



ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.24 PROVE SCRITTE EQUIPOLLENTI




Art. 6 - DPR 323 - 07/98 predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono **consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.24 PROVE SCRITTE EQUIPOLLENTI

IN SINTESI



Art. 20 – dlgs 66/2017

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento



ESAME DI STATO O.M.67/2025

art 16 riunione preliminare

7. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:

....

e) il documento del consiglio di classe di cui all'art. 10;

f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;

...

9. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;


b) le modalità di conduzione del colloquio;

c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo,





ESAME DI STATO
O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017
Fascia B e Fascia C



ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

Fascia B e Fascia C

D.lgs. Art 20

9. Le studentesse e gli studenti con **disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.**

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le **modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi piu' lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti **compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma finale **non viene fatta menzione** dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva** della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.



ESAME DI STATO O.M.67/2025 - D.Lgs 62/2017

Fascia B e Fascia C

D.lgs. Art 20

13. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, **sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.** In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'**attestato di credito formativo** di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 25

Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **sono ammessi a sostenere l'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del **piano educativo personalizzato (PEP/PDP)**.
- 2. La commissione/classe, **sulla base del PEP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame**. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PEP/PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al **D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte**. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. **Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi**.
- Le commissioni adattano, ove necessario, al PEP/PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 25

Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento

ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 25

Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito **un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il **diploma conclusivo** del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma **non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 25

Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

c.6 Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe **l'eventuale piano didattico personalizzato**. Per tali studenti non è prevista **alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 21

Correzione e valutazione delle prove scritte

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **tramite affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 22 Colloquio

....

5. La commissione/classe **provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio**, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati **la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con **riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi**, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

...

7. **Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.**



ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.25 esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Attenzione agli
aspetti
emotivi, affettivi,
relazionali, sociali

Studenti con DSA

Coerenza con il PEP/PDP

Dispensa lingua straniera
scritta- prova orale
sostitutiva

Esonero lingua straniera
Percorso differenziato
Certificato di crediti formativi

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Strumenti compensativi



ESAME DI STATO O.M.67/2025

art.25 esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Attenzione agli
aspetti
emotivi, affettivi,
relazionali, sociali

Studenti con altri
BES
DM 27/12/2012
CM n.8/2013

Coerenza con eventuale
PDP

- altre tipologie di disturbo
non previste dalla L. 170/2010

-alunni con iter diagnostico di
DSA non ancora completato

- alunni con svantaggio
socio- economico

- alunni con svantaggio
socio - culturale

Nessuna misura
dispensativa

Strumenti compensativi previsti
solo nel caso in cui siano
già stati impiegati per le
verifiche in corso d'anno



ESAME DI STATO O.M.67/2025

Fascia B e Fascia C

Art. 20

Seconda prova scritta

12. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è **consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche** o delle calcolatrici grafiche purché non dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica (CAS – Computer Algebra System o SAS - Symbolic Algebra System), cioè della capacità di manipolare espressioni matematiche, e **non abbiano la disponibilità di connessione INTERNET**. Per consentire alla commissione d'esame **il controllo dei dispositivi in uso**, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.



Ogni studente/ssa, durante l'esperienza dell'esame di stato deve essere messa in grado di misurarsi con le proprie potenzialità, deve avere l'opportunità di dare il massimo, sentendosi protagonista assoluta.

Per farlo è necessario sostenerlo,/a accompagnarlo/a e renderlo/a sereno/a, perché l'apprendimento avviene solo se le condizioni di studio sono significative, funzionali, efficaci e soprattutto positive in un clima di benessere mentale e fisico.

